



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile: IZZI LUIGI

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012

Numero adozione: 5786 - Data adozione: 27/11/2014

Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Oggetto: Concessione dei contributi in favore dei piccoli comuni in situazione di disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Data certificazione: 09/12/2014

Numero interno di proposta: 2014AD006645

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Positivo

.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Positivo

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e in particolare l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modifica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 2011 n. 68 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto l’articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 che prevede la concessione di un contributo annuale ai comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale medesima in situazione di maggior disagio e che, salvo il caso dei comuni di cui all’articolo 54, comma 2, della legge regionale medesima, esercitano esclusivamente mediante l’unione di comuni di cui fanno parte almeno cinque funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), l bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;

Visto l’articolo 82, comma 1 bis, della legge regionale n. 68/ 2011 che prevede che nell’anno 2014, il numero delle funzioni fondamentali di cui al comma 1 è fissato in due;

Visto l’articolo 65, della legge regionale n. 68/2011 che prevede che il contributo deve essere concesso ai comuni derivanti da fusione che abbiano coinvolto un comune già rientrante nella graduatoria di maggior disagio al momento dell’approvazione della legge di fusione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, recante “Approvazione termini e modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di disagio a norma dell’articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 630, recante “Modifiche alle deliberazioni della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111 e 3 giugno 2014, n. 447, in materia di concessione di contributi ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio e alle unioni di comuni”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1056, recante “Approvazione della graduatoria del disagio a norma dell’articolo 80, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68”;

Considerato che per effetto di quanto disposto al punto 2.1 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 i comuni ai quali potrebbe essere concesso il contributo sono i seguenti: Arcidosso, Badia Tedalda, Bagni di Lucca, Bagnone, Campagnatico, Camporgiano, Cantagallo, Capraia Isola, Caprese Michelangelo, Careggine, Casola in Lunigiana, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castell’Azzara, Castelnuovo di Val di Cecina, Castiglione di Garfagnana, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianni, Chitignano, Chiusdino, Chiusi della Verna, Cinigiano, Civitella Paganico, Comano, Cutigliano, Fabbriche di Vergemoli, Filattiera, Firenzuola,

Fivizzano, Fosciandora, Fosdinovo, Gaiole in Chianti, Giuncugnano, Licciana Nardi, Londa, Magliano in Toscana, Marciana, Marliana, Marradi, Minucciano, Molazzana, Montecatini Val di Cecina, Montemignaiolo, Monterchi, Monterotondo Marittimo, Monteverdi Marittimo, Monticiano, Montieri, Mulazzo, Murlo, Ortignano Raggiolo, Palazzuolo sul Senio, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Pieve Santo Stefano, Piteglio, Podenzana, Pratovecchio Stia, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rio nell'Elba, Riparbella, Roccalbegna, Sambuca Pistoiese, San Casciano dei Bagni, San Giovanni d'Asso, San Godenzo, San Marcello Pistoiese, San Romano in Garfagnana, Santa Fiora, Santa Luce, Sassetta, Scansano, Seggiano, Semproniano, Sestino, Sillano, Sorano, Stazzema, Talla, Trequanda, Tresana, Vagli Sotto, Vernio, Villa Basilica, Villa Collemandina, Zeri;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 devono essere esclusi i comuni di Bagni di Lucca, Fivizzano, San Marcello Pistoiese e Vernio in quanto comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, avuto riguardo alla popolazione risultante dalla graduatoria del disagio;

Considerato che l'ufficio, a norma del paragrafo 4 dell'allegato A deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014, ha provveduto entro il 30 giugno 2014 a comunicare ai comuni interessati gli atti in possesso dell'ufficio e la sussistenza o meno, alla data delle comunicazioni, dei requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che alla data del 31 ottobre 2014, termine di avvio del procedimento di concessione del contributo, l'ufficio ha effettuato l'accertamento sulla base degli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011, compresi i provvedimenti di attuazione richiamati dallo statuto, e dagli statuti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, non considerando le verifiche di effettività svolte ai sensi dell'articolo 91 della legge regionale medesima, a norma del punto 7.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014, e quindi considerando tutte le funzioni fondamentali che l'unione, ai sensi dei suddetti atti, è tenuta a esercitare per il comune potenzialmente destinatario del contributo;

Considerato che il Comune di Arcidosso fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Arcidosso ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Badia Tedalda fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Badia Tedalda ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Bagnone fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Bagnone ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Camporgiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Camporgiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Cantagallo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni della Val di Bisenzio", costituita in data 21/10/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che l'unione esercita alla data del 31 ottobre 2014 per il comune le seguenti funzioni fondamentali, come risulta dallo statuto pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 11 del 19 marzo 2014, Supplemento n. 33, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Cantagallo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il comune di Capraia Isola, ai sensi dell'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011 e ha norma del punto 3.2 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111 è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Caprese Michelangelo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Caprese Michelangelo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Careggine fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

- primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica

Considerato, pertanto, che il comune di Careggine ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Casola in Lunigiana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Casola in Lunigiana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castel Focognano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Castel Focognano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castel San Niccolò fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Castel San Niccolò ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Castelfranco Piandiscò, istituito con legge regionale 18 giugno 2012, n. 32, per fusione dei comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Castell'Azzara fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Castell'Azzara ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castiglione di Garfagnana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Castiglione di Garfagnana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Castiglione d'Orcia fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia", costituita in data 12 ottobre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 10 del 06/03/2013, Supplemento n. 27,

e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Castiglione d'Orcia ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Cetona fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Valdichiana Senese", costituita in data 31 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014 Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Cetona ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chianni fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Valdera", costituita in data 30 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 20 del 21 maggio 2014, Supplemento n. 67, e l'atto previsto dallo statuto all'articolo 8, comma 2, prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale ;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Chianni ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chitignano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Chitignano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chiusdino fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani della Val di Merse", costituita in data 31/10/2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Chiusdino ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Chiusi della Verna fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Chiusi della Verna ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Cinigiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014

lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Cinigiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Comano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Comano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Crespina Lorenzana, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 69, per fusione dei comuni di Crespina e di Lorenzana, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Cutigliano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montani Appennino Pistoiese", costituita in data 02/04/2013, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato, pertanto, che il comune di Cutigliano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Fabbriche di Vergemoli, istituito con legge regionale 30 luglio 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Fabbriche di Vallico e di Vergemoli, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Filattiera fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Filattiera ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Firenzuola fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni del Mugello", costituita in data 15/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 22 del 4 giugno 2014, Supplemento n. 70, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Firenzuola ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Fosciandora fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Fosciandora ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Fosdinovo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Fosdinovo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Giuncugnano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Giuncugnano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Licciana Nardi fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Licciana Nardi ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Londa fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni Valdarno e Valdisieve", costituita in data 27/09/2010, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 49 del 5 dicembre 2012, Supplemento n. 162, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Londa ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Marradi fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni del Mugello", costituita in data 15/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente,

pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 22 del 4 giugno 2014, Supplemento n. 70, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Marradi ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Minucciano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Minucciano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Molazzana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Molazzana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Montecatini Val di Cecina fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana Alta Val di Cecina", costituita in data 16/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, nonché sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 11 settembre 2013, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 38 del 18 settembre 2013, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato, pertanto, che il comune di Montecatini Val di Cecina ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Montemignaio fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Montemignaio ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Monterchi fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Monterchi ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Monterotondo Marittimo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Colline Metallifere", costituita in data 14/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, Supplemento n. 6, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Monterotondo Marittimo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Monteverdi Marittimo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana Alta Val di Cecina", costituita in data 16/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 48 del 28/11/2012, nonché sul BURT - Parte Seconda, n. 37 del 11 settembre 2013, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 38 del 18 settembre 2013, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato, pertanto, che il comune di Monteverdi Marittimo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Monticiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani della Val di Merse", costituita in data 31/10/2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Monticiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Montieri fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Colline Metallifere", costituita in data 14/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo

statuto vigente, pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 2 del 15 gennaio 2014, Supplemento n. 6, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Montieri ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Mulazzo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Mulazzo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Murlo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani della Val di Merse", costituita in data 31/10/2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 30 del 30 luglio 2014, Supplemento n. 90, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Murlo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Ortignano Raggiolo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo

pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Ortignano Raggiolo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Palazzuolo sul Senio fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni del Mugello", costituita in data 15/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 22 del 4 giugno 2014, Supplemento n. 70, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Palazzuolo sul Senio ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Piazza al Serchio fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi ;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Piazza al Serchio ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Pieve Fosciana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Pieve Fosciana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Piteglio fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montani Pistoiese", costituita in data 02/04/2013, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Considerato, pertanto, che il comune di Piteglio ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Podenzana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Podenzana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che per effetto dell'articolo 82, comma 1, della legge regionale n. 68/2011 e di quanto disposto al punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 2014 il comune di Pratovecchio Stia, istituito con legge regionale 22 novembre 2013, n. 43, per fusione dei comuni di Pratovecchio e di Stia, è ammissibile al contributo;

Considerato che il Comune di Radicofani fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Amiata Val d'Orcia", costituita in data 12 ottobre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda n. 10 del 06/03/2013, Supplemento n. 27, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Radicofani ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Riparbella fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione Colli Marittimi Pisani", costituita in data 3 novembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul Supplemento al BURT - Parte Seconda n. 12 del 20/03/2013, Supplemento n. 32, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

Considerato, pertanto, che il comune di Riparbella ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Roccalbegna fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Roccalbegna ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Sambuca Pistoiese fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montani Appennino Pistoiese", costituita in data 02/04/2013, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 17 del 24 aprile 2013, Supplemento n. 43, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Considerato, pertanto, che il comune di Sambuca Pistoiese ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di San Casciano dei Bagni fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Valdichiana Senese", costituita in data 31 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014 Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di San Casciano dei Bagni ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di San Godenzo fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni Valdarno e Valdisieve", costituita in data 27/09/2010, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 49 del 5 dicembre 2012, Supplemento n. 162, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di San Godenzo ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di San Romano in Garfagnana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di San Romano in Garfagnana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Santa Fiora fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Santa Fiora ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Seggiano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Seggiano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Semproniano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani Amiata Grossetana", costituita in data 20 settembre 2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 45 del 07/11/2012, Supplemento n. 142, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Semproniano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Sestino fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione montana dei comuni della Valtiberina Toscana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT – Parte seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 155, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Sestino ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Sillano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Sillano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Sorano fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montani Colline del Fiora", costituita in data 20/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 48 del 28 novembre 2012, Supplemento n. 154, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

- primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- servizi in materia statistica;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Sorano ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Stazzema fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni della Versilia", costituita in data 24/10/2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 43 del 24 ottobre 2012 Supplemento n. 138, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Stazzema ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Talla fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni montani del Casentino", costituita in data 29/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato BURT - Parte Seconda, n. 2 del 15/01/2014, Supplemento n. 5, così come rettificato con pubblicazione sul BURT n. 9 del 05/03/2014 e dallo statuto ricognitivo pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 16 del 23/04/2014, Supplemento n. 54, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

Considerato, pertanto, che il comune di Talla ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Trequanda fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione dei comuni Valdichiana Senese", costituita in data 31 ottobre 2008, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 13 del 2 aprile 2014 Supplemento n. 45, e i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto prevedono che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Trequanda ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Tresana fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Tresana ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Villa Collemantina fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione comuni Garfagnana", costituita in data 23/12/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 12 del 26 marzo 2014, Supplemento n. 38, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Villa Collemantina ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che il Comune di Zeri fa parte dell'unione di comuni denominata "Unione di comuni montana Lunigiana", costituita in data 11/11/2011, l'unione di comuni rispetta i limiti di cui all'articolo 55, comma 1, della l.r. 68/2011, e che alla data del 31 ottobre 2014 lo statuto vigente, pubblicato sul BURT - Parte Seconda, n. 4 del 23 gennaio 2013, Supplemento n. 16, prevede che l'unione eserciti per il comune le seguenti funzioni fondamentali:

- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- servizi in materia statistica;

Considerato, pertanto, che il comune di Zeri ha i requisiti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Campagnatico non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274168 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Campagnatico non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274169 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Civitella Paganico non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274170 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Civitella Paganico non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Gaiole in Chianti, non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274171 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Gaiole in Chianti non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Magliano in Toscana, non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274172 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune Magliano in Toscana non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Marciana, non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274173 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Marciana non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Marliana non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274174 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Marliana non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Pescaglia non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274175 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Pescaglia non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Pieve Santo Stefano non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274176 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Pieve Santo Stefano non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Radda in Chianti non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274177 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Radda in Chianti non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Radicondoli non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274178 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Radicondoli non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Rio nell'Elba non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274179 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Rio nell'Elba non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di San Giovanni d'Asso non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274180 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di San Giovanni d'Asso non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Santa Luce non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274181 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune

ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Santa Luce non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Sassetta non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274182 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Sassetta non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Scansano non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274183 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Scansano non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Vagli Sotto non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274184 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Vagli Sotto non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che agli atti dell'ufficio, alla data del 31 ottobre 2014, il Comune di Villa Basilica non risultava in possesso dei requisiti di cui all'articolo 82, comma 1, della l.r. 68/2011;

Vista la nota 274185 del 6 novembre 2014 con la quale l'ufficio ha comunicato al comune i motivi di inammissibilità, a norma del punto 4.3 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in quanto non facente parte di unione di comuni, ed ha invitato il comune ad inviare, entro dieci giorni dalla comunicazione, l'eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che, decorsi i termini assegnati, il Comune di Villa Basilica non ha inviato documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

Considerato che le modalità di calcolo del contributo da concedere sono stabilite dall'articolo 82, comma 2, della l.r. 68/2011, e che per i comuni derivanti da fusione nei casi previsti dall'articolo 65 della legge regionale medesima si considerano i comuni originari, a norma del punto 2.4 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111;

Considerato che la misura massima del contributo da attribuire a ciascun comune, a norma dell'articolo 82, comma 2, lettera a) della l.r. 68/2011, è stata stabilita con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 111, in euro 25.000,00;

Preso atto che i contributi da concedere agli enti sono da iscrivere nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013 n. 78, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale 2014– 2016;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2014 con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'esercizio 2014 e bilancio gestionale pluriennale 2014 –2016;

DECRETA

1. E' concesso ai comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011, in quanto ciascuno di essi ha, per le motivazioni riportate in premessa, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo medesimo.
2. Sono esclusi dal contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011 i Comuni di Bagni di Lucca, Fivizzano, San Marcello Pistoiese e Vernio, in quanto aventi popolazione superiore a quella prevista dalla legge per la concessione del contributo medesimo.
3. Non è concesso ai Comuni di Campagnatico, Castelnuovo di Val di Cecina, Civitella Paganico, Gaiole in Chianti, Magliano in Toscana, Marciana, Marliana, Pescaglia, Pieve Santo Stefano, Radda in Chianti, Radicandoli, Rio nell'Elba, San Giovanni d'Asso, Santa Luce, Sassetta, Scansano, Vagli Sotto, Villa Basilica il contributo di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68/2011 per le motivazioni riportate in premessa.
4. E' impegnata la somma di euro 1.775.000,00 sul capitolo 11034 del bilancio gestionale 2014, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 82 della legge regionale n. 68 del 2011.

5. Con successivo atto si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto 4.
6. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il dirigente
Luigi Izzi



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED
ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Allegati n°: 1

ALLEGATI:

<i>Den.</i>	<i>Checksum</i>
A	c885665647456ef3c5bf3a2275e08a3c4b624814d107b70201db50ce013d5b4b

